

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 23 GIUGNO 2016

n. 72 suppl.



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**S O M M A R I O**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2016, n. 15

**“Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria”.**

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2016, n. 16

**“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”.**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2016, n. 8

**Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.**

PARTE PRIMA

---

*Leggi e regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2016, n. 15

**“Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

*Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli  
enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità  
finanziaria*

1. Per sostenere interventi in favore degli enti locali strutturalmente deficitari è istituito un fondo di rotazione denominato “Fondo di solidarietà” a sostegno degli enti locali, per concorrere alla stabilità finanziaria, destinato all’erogazione di un contributo regionale straordinario per prevenire il dissesto finanziario.
2. Il “Fondo di solidarietà” è considerato una anticipazione a sostegno degli enti locali di cui al comma 1 ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.
3. Le risorse del “Fondo di solidarietà” vengono stanziate nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in considerazione del numero delle domande di accesso dei comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio. Con la stessa legge di bilancio si definiscono, con puntualità, pena l’inapplicabilità, i criteri di accesso al “Fondo di solidarietà” basati su cause imprevedibili ed eccezionali.
4. Gli enti locali richiedenti provvedono alla restituzione del “Fondo di solidarietà” in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall’anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità concordate in una apposita convenzione da stipulare con la Regione Puglia. Le anticipazioni di cui alla presente legge seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella predetta convenzione. Sulle anticipazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d’interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria.
5. Gli enti locali predispongono un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),

quale presupposto necessario per accedere al beneficio del “Fondo di solidarietà”.

#### Art. 2

##### *Erogazione delle risorse agli enti beneficiari*

1. La Giunta regionale prende atto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dagli enti locali di cui all'articolo 1 ed approva la bozza di convenzione di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il dirigente della Sezione regionale competente in materia di enti locali provvede, sulla base dell'atto convenzionale di cui all'articolo 1, comma 4, e previa richiesta formale dell'ente beneficiario, all'erogazione delle risorse, che potrà avvenire anche, ove richiesto, in un'unica soluzione. Le risorse erogate hanno specifico vincolo di destinazione.

#### Art. 3

##### *Norma finanziaria*

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 3, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l'esercizio 2016, di euro 2 milioni con corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”.
2. Le restituzioni in parte capitale di cui all'articolo 1, comma 4, sono introitate con imputazione al titolo 5, tipologia 3, categoria 1.
3. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, sono attribuite a ciascun ente locale tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato le azioni risarcitorie.
4. Il Fondo di solidarietà ha natura suppletiva, in quanto operante solo qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, per l'evento per cui l'ente locale interessato richiede il contributo.

#### Art. 4

##### *Norma temporanea*

1. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi dell'articolo 3 sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000.

La presente legge é dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed

entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 GIUGNO 2016

Michele Emiliano

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2016, n. 16

**“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

*Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n.4*

1. Alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 “Consiglio sanitario regionale”, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 8, comma 4, dopo le parole: “quali rimborso spese,” sono soppresse le seguenti: “diaria e altro,” e dopo le parole: “collegi professionali”, sono soppresse le seguenti: “o delle strutture sanitarie di provenienza”;
- b) all’articolo 9, comma 1, le parole: “del personale e degli esperti dipendenti del Servizio sanitario regionale.”, sono sostituite dalle seguenti: “delle Sezioni regionali competenti in materia sanitaria.”;
- c) all’articolo 9, il comma 2, è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 GIUGNO 2016

Michele Emiliano

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2016, n. 8

**Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 1, e comma 4 lett. e L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 861 del 15/06/2016 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Titolo I**

##### **Disposizioni generali**

###### **Articolo 1**

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, di seguito nominata legge regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15 della medesima legge regionale e ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto Regionale approvato con Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7, come novellato dall’articolo 3 della legge regionale n. 44/2014.
2. La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita nel rispetto dei requisiti e modalità di accesso, nonché dei criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, delle medesima l. 208/2015.
3. Ai fini dell’attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con gli obiettivi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva di cui all’articolo 1 comma 386 e seguenti della legge n. 208/2015 e successivi provvedimenti attuativi, e con l’accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva.
4. Il presente Regolamento integra, per i soli effetti sull’attuazione del Reddito di Dignità, il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, recante disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro, per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone con fragilità di cui all’articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”.



Articolo 2  
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per nucleo familiare si intende il nucleo familiare beneficiario della misura, anche monopersonale, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- b) per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso al Reddito di Dignità; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest'ultimo in modo univoco;
- c) per Servizio sociale dell'Ambito territoriale si intende il Servizio sociale dei Comuni associati in Ambito territoriale sociale, di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, ove configurato come Servizio sovracomunale, ovvero il Servizio Sociale professionale del singolo Comune in cui ha la residenza il nucleo familiare beneficiario;
- d) per Servizi in materia di lavoro, per le rispettive competenze, si intendono:
  - i Centri per l'Impiego, quali servizi pubblici per il lavoro, che svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2015;
  - i servizi accreditati per il lavoro, ai sensi della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25, e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003 e dal d.lgs. n. 150 del 2015;
  - i servizi per l'orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n. 276 del 2003;
- e) per bimestre si intende ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre;
- f) per percorso di attivazione deve intendersi l'avvio di ogni attività capace di promuovere l'inserimento sociolavorativo dei beneficiari, di responsabilizzare rispetto a predefiniti obiettivi di crescita individuale e di comunità, di accrescere il pronostico di occupabilità dei soggetti a valle degli stessi percorsi;
- g) per equipe multiprofessionale, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale, si intende l'equipe responsabile della realizzazione operativa del programma "SIA — ReD" in ciascun Ambito territoriale. Ogni equipe è costituita da operatori sociali e socioeducativi, un operatore dell'amministrazione competente sul territorio in materia di servizi per l'orientamento e il lavoro, eventuali altre figure professionali da attivare in relazione ai bisogni rilevati in fase di prevalutazione dei casi. L'equipe collabora con gli operatori di organizzazioni non profit attive nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, pronto intervento sociale e di inclusione sociale attiva;
- h) per Responsabile del Procedimento (RUP) dell'Ambito territoriale deve intendersi il funzionario pubblico

individuato dall'Ufficio di Piano di Zona o dal Comune capofila quale responsabile del procedimento amministrativo e di tutte le procedure connesse all'attuazione della misura denominata Reddito di Dignità, nonché referente per l'equipe multiprofessionale, per i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito e per i servizi per l'impiego territorialmente competenti.

### Articolo 3

#### (Composizione della misura)

1. Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:
  - a) sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come disciplinato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima l. n. 208/2015;
  - b) indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio sociolavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell'ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;
  - c) percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;
  - d) altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.

### Titolo II

#### Requisiti soggettivi per l'accesso a ReD

### Articolo 4

#### (L'accesso alla misura)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima l. n. 208/2015.
2. Con riferimento agli altri elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c) attivabili con il Reddito di Dignità di cui alla legge regionale, sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i seguenti:
  - a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
  - b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
  - c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
  - d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 3.000,00; in caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata;

- e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
  - f) valutazione multidimensionale del bisogno superiore o uguale a un valore di 45 punti attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo 5.
  - g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva.
3. Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari, in quanto percettori di altra specifica misura di sostegno al reddito:
- a) coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino percettori di Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), ai sensi degli artt.1-14 del D.Lgs. n. 22/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", o percettori di Assegno di Disoccupazione (ASDI), ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale di cui al Decreto Interministeriale 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - b) coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 600,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno. Per le regole di computo da applicare per la verifica di questo requisito si procede in analogia con quanto definito all'articolo 4 del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015.

#### Articolo 5

##### (Valutazione multidimensionale del bisogno)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di priorità sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima l. n. 208/2015.
2. Con riferimento agli altri elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c) attivabili con il Reddito di Dignità di cui alla legge regionale, ferme restando le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di cui all'articolo 8, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:
  - a) numero di figli
  - b) numero di figli minori
  - c) nucleo familiare monogenitoriale
  - d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza
  - e) valore ISEE
  - f) condizione lavorativa

I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole

informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.

3. Con riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, in analogia a quanto disposto all'articolo 4 del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, superiore o uguale a 45 punti sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:
- |  |              |
|--|--------------|
| g) presenza nel nucleo familiare di figli  | max          |
| 25 punti   |              |
| n. 1 figlio  | 10 p.        |
| n. 2 figli   | 20 p.        |
| n. 3 figlio più  | 25 p.        |
| h) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi  | 5 punti      |
| i) nucleo familiare monogenitoriale  | 25 punti     |
| j) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza max  | 10 punti     |
| disabilità grave   | 5 p.         |
| non autosufficienza  | 10 p.        |
| k) valore ISEE   | max 25 punti |
| così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE diviso per 120   |              |
| l) condizione lavorativa   | 10 punti     |
| attribuito con riferimento al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. |              |
4. I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità. Per l'applicazione dei suddetti criteri e per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si fa rinvio a quanto specificato all'articolo 4 del Decreto Ministeriale di cui all'art.1 comma 387 della legge n. 208 del 2015.

### **Titolo III**

#### **Le modalità e procedure per l'accesso**

##### Articolo 6

###### (Modalità di presentazione della domanda)

1. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale preposta alla gestione della misura, è approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'accesso al Reddito di Dignità, nonché lo schema della domanda e il manuale per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica unica per la presentazione delle domande, per l'istruttoria delle stesse, per la rendicontazione delle risorse utilizzate e per il monitoraggio dei patti per l'inclusione sociale attiva.
2. La piattaforma telematica unica assicura la cooperazione applicativa con la piattaforma INPS per:
  - la presentazione delle domande dei cittadini aventi i requisiti di accesso;
  - la verifica automatica dei requisiti di accesso, preliminare alle fasi di valutazione da parte delle equipe multiprofessionali di cui alla lett. g) dell'articolo 2;
  - la gestione integrata della copertura finanziaria dei fondi nazionali e dei fondi regionali per ciascuna delle domande prese in carico e il monitoraggio delle dotazioni finanziarie residue.

3. Le domande di accesso al Reddito di Dignità sono presentate esclusivamente mediante piattaforma telematica unica, a partire dal giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'Avviso pubblico di cui al comma 1.
4. La piattaforma telematica unica integra le funzionalità richieste per l'accesso alla sola misura economica di sostegno al reddito di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, con le funzionalità richieste per l'accesso alle altre componenti del Reddito di Dignità, sviluppata in cooperazione applicativa tra INPS e Regione Puglia.

#### Articolo 7

(Soggetti abilitati alla presentazione della domanda)

1. I cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla misura, in risposta ad apposito Avviso pubblico regionale, a partire dalla data indicata come data di avvio della procedura possono presentare la domanda su piattaforma telematica unica:
  - a) come utenti diretti della piattaforma telematica unica, previa generazione delle credenziali personali di accesso;
  - b) mediante Centri di Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ovvero da quelli convenzionati con gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma SGATE, con oneri a carico degli stessi Comuni;
  - c) mediante i servizi per il lavoro accreditati, a condizione che si sia provveduto alla definizione di apposite convenzioni con i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni di cui alla lett. b.
2. I Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali non sono abilitati a presentare domande per conto dei cittadini, essendo gli stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso.

#### Articolo 8

(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti responsabili)

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le seguenti fasi di istruttoria:
  - Fase I - verifica preliminare dei requisiti di accesso e certificazione ISEE, a cura di Servizio Sociale dell'Ambito territoriale e INPS, che operano tramite piattaforma telematica unica, ciascuno per la rispettiva competenza: l'INPS per tutti i requisiti la cui verifica si basa sui dati desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, i Comuni per tutti i requisiti non desumibili dalla suddetta dichiarazione;
  - Fase II - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2, attraverso l'applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica unica;
  - Fase III - valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo familiare, a cura dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con il Centro per l'Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l'inclusione sociale.
2. I tempi di svolgimento delle Fasi I e II di cui al comma 1 sono definiti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015. I tempi di cui alla Fase III sono determinati in un massimo di 30 giorni dalla ammissione alla misura sulla base dell'esito di verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti.
3. Ai sensi dell'art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva ai fini esclusivi dell'attuazione della misura Reddito di dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di competenza dei centri territoriali per l'impiego, e gli Ambiti territoriali sociali di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19

## **Titolo IV**

### **Determinazione del beneficio economico**

#### Articolo 9

(Modalità di calcolo del beneficio economico)

1. Per la parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell'importo economico da riconoscere sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima l. n. 208/2015.
2. Per la parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell'importo economico sono i seguenti:
  - a) composizione del nucleo familiare
  - b) impiego orario settimanale per lo svolgimento del tirocinio per l'inclusione socio lavorativa ovvero per il percorso di attivazione come definito con il patto individuale per l'inclusione sociale attiva.
3. L'ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale, considerando, ove applicabile, il cumulo dei benefici economici di cui alla lett. a) e alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti.
4. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici della misura di cui alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1 in relazione ai criteri di cui al presente articolo.

#### Articolo 10

(Erogazione del beneficio economico)

1. Il beneficio economico determinato dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 3 comma 1, come attivati in relazione al possesso dei rispettivi requisiti di accesso, è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo minimo di 6 mesi.
2. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno 6 mesi, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.
3. Il beneficio economico concesso decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, per l'importo di cui alla lett. a) e b) dell'articolo 3 comma 1, salvo rinvio dettato dalla eventuale necessità di condurre verifiche specifiche ovvero acquisire documentazione integrativa.
4. L'erogazione del beneficio economico avviene mediante apposita Carta-Acquisti rilasciata da INPS-Poste Italiane ai titolari in quanto richiedenti il Reddito di Dignità che, a seguito di verifica, siano risultati ammessi al beneficio.

## **Titolo V**

### **Il patto individuale di inclusione sociale attiva**

#### Articolo 11

(Definizione e contenuti)

1. Il patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all'articolo 11 della legge regionale è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Ambito territoriale, Il patto individuale di inclusione sociale attiva è stipulato entro 30 giorni dalla ammissione alla Misura Reddito di Dignità, e in ogni caso al termine della Fase III di cui all'articolo 8 comma 1.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva dichiara gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità sociale, nonché gli obiettivi di responsabilità genitoriale in favore dei minori componenti il nucleo e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:
  - a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
  - b) adesione a progetti di formazione ove necessari per il rafforzamento professionale;
  - c) adesione a un percorso di tirocinio per l'inclusione sociale attiva di cui all'articolo 1 comma 2 lett. d) della l.r. n. 23/2013 o ad altro percorso di attivazione;
  - d) frequenza e impegno scolastico dei figli minori
  - e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
  - f) espletamento di lavoro di cura e assistenza diretta personalizzata in favore di componente non autosufficiente del proprio nucleo familiare.
3. Ai fini della definizione del patto, l'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 12 comma 4 della legge regionale procede alla valutazione multidimensionale del fabbisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione approvato con apposito provvedimento della struttura amministrativa preposta alla gestione della misura, i cui esiti sono in sintesi riportati su piattaforma telematica unica ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo.
4. Al fine di accrescere il pronostico di efficacia dei patti individuali di inclusione sociale attiva e dei progetti personalizzati in essi compresi, in considerazione del contesto comunitario in cui gli stessi saranno definiti, i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali possono sottoscrivere appositi patti di comunità con le organizzazioni del terzo settore e le altre organizzazioni private per supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone beneficiarie del Reddito di Dignità

#### Articolo 12

(Obblighi del soggetto beneficiario e del nucleo familiare beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del Reddito di Dignità e i componenti del suo nucleo familiare in età superiore ai 18 anni, hanno l'obbligo di:
  - a) impegnarsi nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all'articolo 11,
  - b) comunicare al Servizio Sociale dell'Ambito territoriale ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare, lo stato di occupazione, le componenti reddituali e patrimoniali già dichiarati nella DSU, entro 30 giorni dal verificarsi della **variazione**.

#### Titolo VI

##### **Disciplina del tirocinio per l'inclusione sociale e l'inserimento socio lavorativo ai fini dell'attuazione del Reddito di Dignità**

#### Articolo 13

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano gli standard di riferimento, le modalità operative e le procedure per l'attivazione dei tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento sociolavorativo, attivati nell'ambito della Misura del Reddito di Dignità, quali elementi essenziali per la definizione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva di cui all'articolo 11 della legge regionale.
2. Obiettivi dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali di cui all'articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di

sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse” sono i seguenti:

- valorizzare le competenze di base e professionali del beneficiario nell’ambito di attività aggiuntive e non sostitutive rispetto alla organizzazione ordinaria del lavoro già in essere presso il soggetto ospitante;
  - accrescere il pronostico di occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente fuori dal mercato del lavoro
  - promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di responsabilità sociale del sistema delle imprese profit e non profit sul territorio.
3. I tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo sono rivolti a tutti i soggetti, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri, comunitari e non, regolarmente soggiornanti in Italia, beneficiari del Reddito di dignità.
  4. Il soggetto promotore, di cui al successivo articolo 14, eroga in favore del tirocinante una indennità stabilita sulla base di quanto indicato all’articolo 9 e secondo quanto previsto nella convenzione di tirocinio.
  5. Il beneficio economico corrisposto in relazione al tirocinio svolto dai soggetti beneficiari ha natura di indennità economica in presenza di condizioni di fragilità economica e in relazione alla tipologia e intensità temporale di impegno settimanale prevista dal tirocinio medesimo.
  6. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina nazionale e alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, in quanto applicabile.

#### Articolo 14

(Soggetti promotori dei tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo)

1. Con riferimento ai tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo attivati nell’ambito del Reddito di Dignità, i soggetti promotori sono i Comuni associati in Ambiti territoriali, come definiti dalla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i., i quali agiscono d’intesa con gli altri servizi territoriali competenti (socio-sanitari, del lavoro, educativi) così come indicato dal comma 2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2016.
2. I soggetti promotori, come individuati al comma precedente, sono garanti della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative, di integrazione ed inclusione che lo stesso prevede secondo le modalità definite con il Patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all’articolo 11 della legge regionale. A questo scopo, in sede di sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 16, il soggetto promotore individua il tutor responsabile delle attività che ha il compito di monitorare l’attuazione del progetto di tirocinio.
3. Ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, ogni tutor responsabile può seguire contemporaneamente un numero massimo di dieci progetti di tirocinio, con i rispetti posti attivabili.

#### Articolo 15

(Soggetti ospitanti i tirocini per l’inclusione sociale e Catalogo Regionale)

1. I soggetti che possono ospitare la realizzazione di un progetto di tirocinio per l’inclusione sono gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, le imprese produttive del territorio, le organizzazioni del terzo settore ai sensi della normativa vigente e le altre organizzazioni private presenti in ciascun Ambito territoriale, nonchè tutti i soggetti in possesso dei requisiti che verranno individuati nell’Avviso pubblico di cui al successivo comma 3.
2. Nell’ambito delle procedure di attivazione dei tirocini sopra citati i soggetti ospitanti presentano apposita manifestazione di interesse nel Catalogo di “progetti di tirocinio per l’inclusione sociale”, costituito e consultabile su piattaforma telematica unica, e articolato in due distinte sezioni, quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti pubblici, e quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti privati, profit e non profit.
3. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale deputata alla gestione della misura Reddito di Dignità,



da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, è approvato apposito Avviso Pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse ad ospitare tirocini per l'inclusione e la disciplina della procedura di candidatura, valutazione e selezione delle Manifestazioni di interesse con il supporto della piattaforma telematica unica.

4. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:
  - a. un tirocinante nelle unità produttive fino a tre dipendenti e nelle unità produttive con il solo datore di lavoro;
  - b. non più di un tirocinante ogni 3 dipendenti nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra quattro e ventuno;
  - c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del venti per cento dei dipendenti nelle unità produttive che contino più di ventuno dipendenti della medesima tipologia. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.
5. Tutti i soggetti privati proponenti non devono versare in situazione di crisi, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, non devono aver proceduto al licenziamento per la riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso di cui al comma 3 del presente articolo, non devono avere avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi, non devono essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento, non devono essere in pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato in materia di licenziamenti collettivi. Devono inoltre essere in regola con la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.
6. Il soggetto ospitante il tirocinio per l'inclusione può definire, in sede di manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco dei tirocini, il fabbisogno in termini di profili professionali nonché le caratteristiche anagrafiche e curriculari più indicate per la maggiore efficacia dei tirocini stessi. A seguito della valutazione multidimensionale, i servizi pubblici per l'impiego e i servizi per l'orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali promuovono un dialogo con i soggetti ospitanti per favorire l'incontro domanda-offerta ai fini dell'abbinamento dei beneficiari della misura alle opportunità di tirocinio.
7. Al fine della presentazione della manifestazione di interesse per l'inserimento a Catalogo del progetto di tirocinio, il soggetto ospitante dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché l'eventuale necessità di integrare e completare il percorso di tirocinio con apposito progetto formativo individuale, da individuare nell'ambito delle opportunità di cui all'apposito catalogo formativo regionale.

#### Articolo 16

##### (Contenuti della convenzione di tirocinio)

1. I tirocini per l'inclusione sono attivati sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dall'Ambito territoriale sociale e dal soggetto ospitante, al fine di definire gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. Ciascuna convenzione può essere riferita a più tirocini da attivare.
2. Sono obblighi del soggetto ospitante il tirocinio:
  - a. la sottoscrizione con ciascun tirocinante di un apposito patto individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio nell'ambito del più complessivo processo di attivazione;
  - b. la attivazione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati;
  - c. la individuazione di uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel Progetto di Tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti e in ogni caso per

- ciascuna sede del tirocinio;
- d. la richiesta presso il Centro per l'impiego competente di attivazione dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, se previsto;
  - e. la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da trasmettere al Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento, nonché al Centro per l'Impiego competente;
  - f. la gestione ordinata del registro presenze dei partecipanti, in qualità di tirocinanti;
  - g. il pagamento degli oneri assicurativi INAIL per i rischi di infortuni sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia di assicurazione.
3. Gli oneri assicurativi e per la sicurezza connessi alla attivazione, di cui al comma 2 lett. g), sono rimborsati dall'Ambito territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.
  4. Gli oneri per attività di tutoraggio e prestazioni specialistiche strettamente rivolti al supporto individuale per il pieno inserimento nel contesto produttivo e operativo del tirocinio, restano a carico dell'Ambito territoriale di riferimento rispetto alla residenza del soggetto beneficiario e a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.

#### Articolo 17

##### (Monitoraggio dei tirocini)

1. La Regione per il tramite dei Centri per l'impiego, e in collaborazione con i tutor responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 14 designati dai soggetti promotori, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi.
2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro o altro sistema adottato dalla Regione.
3. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali atteggiamenti distorsivi da parte del soggetto ospitante presenti nell'attuazione del tirocinio, quali a titolo esemplificativo:
  - a) la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione;
  - b) le cessazioni anomale;
  - c) le attività svolta in maniera difforme dal progetto di tirocinio;
  - d) l'incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso soggetto ospitante;
  - e) la concentrazione dell'attivazione di tirocinio in specifici periodi dell'anno;
  - f) lo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle fasce orarie notturne.

#### Titolo VII

##### Cause di sospensione e revoca

#### Articolo 18

##### (Ulteriori cause di sospensione e revoca del beneficio economico)

1. Con riferimento alle cause di sospensione del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 1 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di sospensione:
  - a) le cause di cui all'art. 15 del Reg. R. n. 3/2014;
  - b) le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n.

208/2015, di attuazione del SIA.

2. Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di sospensione:
  - a) le cause di cui all'art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;
  - b) le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, di attuazione del SIA.

### **Titolo VIII**

#### **Modifiche al regolamento n. 34 del 27 dicembre 2012**

##### Articolo 19

(Modifiche al Regolamento Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012)

1. All'art. 3, comma 1, n.7 del Regolamento regionale n. 34/2012, "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia", che disciplina i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati, sono eliminate le parole "limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. n.19 del 20 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".
2. I Comuni che abbiano già presentato istanza per l'accreditamento, o risultino già inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati dalla Regione Puglia ai sensi della previgente disciplina, sono automaticamente accreditati alla erogazione dei servizi per tutte le fasce di utenza.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 23 GIUGNO 2016**

EMILIANO

## Indice

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 - (AMBITO DI APPLICAZIONE)

ARTICOLO 2 - (DEFINIZIONI)

ARTICOLO 3 - (COMPOSIZIONE DELLA MISURA)

### **TITOLO II - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO A RED**

ARTICOLO 4 - (L'ACCESSO ALLA MISURA)

ARTICOLO 5 - (VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO)

### **TITOLO III - LE MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ACCESSO**

ARTICOLO 6 - (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ARTICOLO 7 - (SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ARTICOLO 8- (FASI DI ISTRUTTORIA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SOGGETTI RESPONSABILI)

### **TITOLO IV - DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO**

ARTICOLO 9 - (MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO ECONOMICO) ARTICOLO 10 - (EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO)

### **TITOLO V - IL PATTO INDIVIDUALE DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ARTICOLO 11 - (DEFINIZIONE E CONTENUTI)**

ARTICOLO 12 - (OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E DEL NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO)

### **TITOLO VI - DISCIPLINA DEL TIROCINIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITÀ**

ARTICOLO 13 - (AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI)

ARTICOLO 14 - (SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO)


ARTICOLO 15 - (SOGGETTI OSPITANTI I TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E CATALOGO REGIONALE)

ARTICOLO 16 - (CONTENUTI DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO) ARTICOLO 17- (MONITORAGGIO DEI TIROCINI) TITOLO VII - CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA

ARTICOLO 18 (ULTERIORI CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO ECONOMICO)

### **TITOLO VIII - MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 34 DEL 27 DICEMBRE 2012**

ARTICOLO 19 - (MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 34 DEL 27 DICEMBRE 2012)



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)